

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO: <i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE: <i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II): <i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i>	» 5
ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i>	» 8 » 9
ERRATA CORRIGE	» 9
CONVOCAZIONI	» 9
RELAZIONI PRESENTATE	» 9

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 26 MARZO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* TESAURO. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2017);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria e alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINCONE ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866).

La Commissione prosegue nella discussione generale, già iniziata nel corso di una precedente seduta.

Il deputato Avolio dichiara l'opposizione del proprio gruppo al disegno di legge, giacché ritiene che i provvedimenti speciali siano inidonei a risolvere le questioni di fondo che emergono dalla constatazione dell'attuale situazione economica meridionale. Critica l'attività svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno negli anni dalla sua creazione e ricorda che gli interventi da essa effettuati non hanno avuto carattere aggiuntivo, ma si sono sostituiti, in gran parte, all'intervento ordinario delle altre amministrazioni statali. A suo avviso, il problema dell'arretratezza economica delle regioni meridionali va affrontato e risolto attraverso una radicale e sostanziale modifica delle strutture sociali attualmente esistenti. Dopo aver riferito alcuni dati statistici, dai quali risulta che lo squilibrio tra nord e sud, anziché attenuarsi, si è ancor più accentuato, passa ad esaminare dettagliatamente le varie disposizioni contenute nel disegno di legge e precisa che la sua posizione contraria nei confronti del provvedimento deriva dalla mancanza di un indirizzo inteso a modificare la tendenza in atto nell'economia italiana e in quella meridionale in particolare. Conclude preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza e dichiara che il suo gruppo si batterà per una migliore ristrutturazione dell'intero provvedimento.

Il deputato Miceli, premesso che i maggiori problemi del Mezzogiorno riguardano la occupazione, il reddito e le condizioni civili di vita, di lavoro e di effettiva libertà, si sofferma in particolare sui rapporti tra il disegno di legge in esame e l'agricoltura meridionale. Dopo avere criticato la politica seguita dal Governo nel settore agricolo, ricorda che né la legge sui patti agrari, né il provvedimento sui mutui quarantennali per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, attualmente all'esame della Camera, reccheranno alcun beneficio ai contadini meridionali. Qualche osservazione svolge successivamente a proposito della presenza massiccia nei comprensori irrigui dei consorzi di bonifica, per i quali la legge in discussione prevede addirittura il concorso della Cassa nella spesa per l'adeguamento delle strutture tecniche organizzative. A conclusione del proprio intervento, auspica una modifica di fondo del disegno di legge, attraverso la predisposizione di interventi unitari (e non già ripartiti tra ordinari e straordinari), sulla base di piani regionali, coordinati nelle sedi opportune. Auspica altresì: la formazione di una diffusa proprietà contadina nel Mezzogiorno, attraverso obblighi di miglioramento attualmente non previsti nel provvedimento in esame; espropri per gli inadempienti; acquisto pianificato di terre a prezzi congrui, con assegnazioni e accorpamenti; obbligo di finanziamenti per il riscatto delle enfiteusi esistenti; abolizione degli attuali contratti *ab-enormi* (separazione del suolo dal sottosuolo); abolizione dei consorzi di bonifica; riorganizzazione dell'economia montana, attraverso lo sviluppo del rimboschimento; istituzione di enti di sviluppo regionale, con pieni poteri nelle regioni meridionali; infine aiuto alla cooperazione.

Dopo brevi interventi del Ministro Pastore, del Relatore Barbi, del Presidente Tesaurò e del deputato Avolio, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno di legge relativo agli interventi per la ripresa della economia nazionale.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 26 MARZO 1955. ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Intervengono i Ministri del bilancio, Pieraccini e

del tesoro, Colombo e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1955, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale » (2186).

Il Relatore Galli, premesso che ritiene superfluo ripetere un esame dettagliato dalla situazione economica attuale, esame già effettuato a più riprese dal Parlamento, sottolinea peraltro alcuni elementi della situazione stessa. Un fatto positivo è costituito dalla netta ripresa della bilancia dei pagamenti, alla quale si ricollega il raffreddamento della spirale ascensionale dei prezzi; di contro si pongono peraltro due elementi negativi: la contrazione da un lato della produzione, dall'altro del livello di occupazione.

In questo quadro il decreto-legge sottoposto all'esame della Commissione per la conversione, costituisce un provvedimento di primo intervento, mentre nel contempo avvia, entro limiti naturalmente ridotti, misure di riforma strutturale, che si realizzeranno compiutamente attraverso l'adozione del piano quinquennale. Il decreto, infatti, da un lato dà il via ad una spinta alla produzione, assicurando in tal modo un più alto livello di occupazione, dall'altro intende rimuovere alcuni difetti nel sistema distributivo, dai quali può ritenersi essere dipesa in buona misura la fase di bassa congiuntura.

Il Relatore, quindi, sottolinea le caratteristiche positive del provvedimento, che si sostanziano nella rapidità dell'applicazione, realizzata con l'adozione del decreto-legge, e nell'unicità degli interventi nei diversi settori, contro il vecchio sistema delle misure frammentarie e settoriali. Dopo aver poi riconosciuto anche i limiti del decreto, che derivano dalla sua stessa natura di provvedimento di primo intervento, passa ad esaminare i singoli titoli e le varie disposizioni, in ordine alle quali esprime riserve sulla norma che prevede una particolare considerazione, nella concessione dei mutui, per le zone depresse del meridione e del centro-nord e prospetta l'opportunità di prolungare il periodo di disoccupazione assistita, per garantire una minima sicurezza ai lavoratori.

Nell'invitare, infine, la Commissione a concludere rapidamente l'esame del provvedimento, il Relatore sottolinea il fatto che esso presuppone un serio impegno di buona volontà da parte del Governo, del Parlamento e degli operatori economici.

Il Presidente La Malfa rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 26 MARZO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SCALFARO, indi del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Afatri, Paolicchi, Perinelli, Calabrò, Barzini, Zincone, Semeraro, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona, la Commissione approva gli articoli da 9 e 15 nella seguente formulazione:

ART. 9.

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal precedente articolo, è assegnato un premio di 40 milioni di lire.

Tale premio sarà così ripartito: il 75 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia. I beneficiari del premio devono essere cittadini italiani e risultare iscritti al pubblico registro cinematografico con la relativa qualifica.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

ART. 10.

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non in-

feriore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente, vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 11.

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente articolo, possono concorrere all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore, per l'8 per cento al regista e per il 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e iscritti con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire sette milioni ciascuno;

c) venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal pun-

to di vista tecnico, artistico e di cultura. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà di una delle società da esso inquadrate.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

ART. 12.

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie del

cortometraggio, affidandola, se del caso, ad una società da esso inquadrata o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e le società a partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la loro produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film inerenti alla loro attività, rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente o della società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrate.

ART. 13.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascun spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attri-

buito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ad un lungometraggio, un solo cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo o ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali o esteri è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

ART. 14.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 15.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico.

La Commissione, quindi, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 26 MARZO 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.*

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Corruzione nello esercizio dell'attività sportiva » (1123);

PENNACCHINI: Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (2038).

Il deputato Pennacchini riferisce sui lavori del Comitato ristretto e ricorda come analogo provvedimento fosse stato già esaminato nella scorsa legislatura.

Intervengono nella discussione i deputati Zoboli, Romeo, Fortuna, Migliori e Servello che sottolineano l'urgenza di una rapida definizione della materia, concordando sulla impostazione dell'articolo unico.

La Commissione, quindi, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge 1123 e 2038.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prima di proseguire nell'esame del disegno e della proposta di legge approva nella seguente formulazione l'articolo 60, tenuto in sospeso nella precedente seduta:

Articolo 60. — L'esame per l'ammissione all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è composta da sei avvocati scelti tra gli iscritti da almeno 10 anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, dei quali uno con funzioni di presidente, e da un magistrato di cassazione, rispettivamente nominati dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura.

Debbono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

La Commissione, quindi, con interventi dei deputati Migliori, Sforza, Bosisio, Romeo e del relatore Fortuna, prosegue nell'esame degli ulteriori articoli che vengono approvati nella seguente formulazione:

Articolo 65. — Gli Ordini si riuniscono in assemblee ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo normalmente nel gennaio di ciascun anno ed ha per oggetto:

a) l'elezione del Consiglio;

b) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Articolo 66. — Identico al disegno di legge.

Articolo 67. — Identico al disegno di legge.

Articolo 68. — Identico al disegno di legge.

Articolo 69. — Per la elezione del Consiglio dell'ordine, anche se si tratti di assemblea in seconda convocazione, è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo.

Il voto è segreto, e si dà per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a due terzi dei componenti da eleggere.

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il suffragio della maggioranza assoluta dei votanti.

Le altre modalità per la convocazione e per lo svolgimento della assemblea e del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento.

Articolo 70. — Identico al disegno di legge.

Articolo 71. — Identico al disegno di legge.

Articolo 72. — Identico al disegno di legge.

Articolo 73. — L'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti, ma può esserne deliberato il rinvio quando tale numero sia manifestamente troppo esiguo in proporzione a quello degli iscritti o rispetto alla natura e importanza degli oggetti da trattare.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine e inseriti negli atti del Consiglio.

Su tali voti o pareri il Consiglio è tenuto a manifestare con deliberazione motivata il proprio avviso entro il termine di un mese, facendone affissione come al comma precedente.

Nell'affissione e nelle comunicazioni ufficiali dei voti e pareri delle assemblee straordinarie si fa menzione del numero degli iscritti aventi diritto a parteciparvi, di quello dei partecipanti e dell'esito della votazione.

Articolo 74. — Le assemblee distrettuali si riuniscono presso la sede di ogni corte di appello e sono composte da un delegato di ciascun Ordine del distretto, nominato dal rispettivo Consiglio tra i propri componenti.

Ogni delegato ha nella assemblea distrettuale un numero di voti proporzionato al numero degli iscritti all'Ordine che egli rappresenta e, precisamente, un voto per ogni 100 iscritti o frazione di 100 fino a 200 iscritti, un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 fino a 600 iscritti, ed un voto ogni 300 iscritti o frazione di 300 oltre i 600 iscritti.

Articolo 75. — Soppresso.

Articolo 76. — L'assemblea è convocata per la nomina del delegato facente parte della della commissione elettorale prevista nell'articolo 125 e per la trattazione degli argomenti di cui al primo comma dell'articolo 66.

La convocazione è deliberata dal Consiglio dell'ordine istituito presso la sede di corte di appello quando esso lo ritenga opportuno o ne facciano domanda tanti Consigli che rappresentino almeno un decimo degli iscritti del distretto.

Essa è valida qualunque sia il numero degli iscritti rappresentanti; si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 73.

Articolo 77. — Identico al disegno di legge.

Articolo 78. — Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che non siano stati mai colpiti da sanzioni disciplinari e che abbiano una anzianità di iscrizione non inferiore a 10 anni, o a 5 se l'Ordine non supera i 50 iscritti.

Non sono eleggibili gli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 19.

Articolo 79. — Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'ordine, i seguenti compiti:

a) vigila alla conservazione dell'indipendenza e del decoro professionale;

b) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro dei praticanti;

c) esercita la funzione disciplinare;

d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;

e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace talè pratica, e ad elevare la cultura degli iscritti e il prestigio dell'Ordine;

f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sul gratuito patrocinio;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari;

h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti, e ove lo ritenga opportuno anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e per prendere in mancanza i provvedimenti del caso;

i) promuove la collaborazione degli iscritti con opportune iniziative ed anche con la pubblicazione di notiziari;

l) presta assistenza agli iscritti senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6;

m) nomina gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone che, non avendo potuto ottenere l'opera di professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta;

n) da, nel caso di decesso e di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e documenti;

o) provvede a quant'altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 80. — (Rinviato ad altra seduta per la formulazione della norma).

Articolo 81. — Identico al disegno di legge.

Articolo 82. — Soppresso.

Articolo 83. — Identico al disegno di legge.

Articolo 84. — Identico al disegno di legge.

Articolo 85. — Il Consiglio può deliberare regolamenti per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 86. — Identico al disegno di legge.

Articolo 87. — Identico al disegno di legge.

Articolo 88. — Identico al disegno di legge.

Articolo 89. — L'avvocato può chiedere il trasferimento della sua iscrizione nell'albo di altro Ordine, nella cui circoscrizione intenda trasferire la sua residenza.

A tale scopo deve chiedere il nulla osta al Consiglio presso il quale è iscritto e presentare domanda al Consiglio presso il quale intende trasferirsi.

Il nulla osta non può essere accordato a chi si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale.

Il Consiglio del luogo di trasferimento, al quale il Consiglio di provenienza deve trasferire il fascicolo personale del richiedente, accerta la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge, anche se questi sussistevano all'atto della prima iscrizione.

Chi è trasferito mantiene nel nuovo Albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Uguali disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento. I periodi di pratica compiuti presso vari ordini, si cumulano, esclusi quelli che siano stati di durata inferiore ad un anno, ferme le disposizioni degli articoli 40, 44 e 55.

Articolo 90. — La cancellazione è pronunciata d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero ovvero dall'interessato:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti menzionati dall'articolo 5, e dalle lettere a), b) dell'articolo 31;

c) quando non sia osservato l'obbligo della residenza;

d) quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato giuramento nei termini fissati dal Consiglio;

e) quando l'interessato rinunci all'iscrizione.

Non può essere cancellato chi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito.

Qualora contro un iscritto nell'albo sia in corso giudizio di interdizione o di inabilitazione e siano stati presi dal tribunale nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'ultimo comma degli articoli 419 e 420 del codice civile, il pubblico ministero ne dà comunicazione al Consiglio dell'ordine. Questo, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza del requisito previsto dalla lettera b) dell'articolo 31, può pronunciare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo le norme degli ultimi due commi dell'articolo 112.

Articolo 91. — L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di esservi reinscritto, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, e la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

Tale facoltà può essere esercitata una sola volta.

Articolo 92. — Identico al disegno di legge.

Articolo 93. — Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti sono presi dal Consiglio con deliberazione motivata, sentito il pubblico ministero o su richiesta di questi. I provvedimenti sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense e comunicati al pubblico ministero.

Contro tali provvedimenti l'interessato ed il pubblico ministero possono ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro 20 giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo; fuorché nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 90.

Articolo 94. — Identico al disegno di legge.

Articolo 95. — Identico al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 26 MARZO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ZACCARI: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento » (2125).

Il relatore Elkan illustra i motivi di opportunità e di urgenza del provvedimento, che, fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, proroga di un anno degli incarichi triennali di insegnamento con scadenza al 30 settembre 1965.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Picciotto, il quale pur dichiarandosi favorevole all'iniziativa, critica la persistente mancanza di provvedimenti generali di assetto dell'intero settore e ripropone all'attenzione la situazione precaria degli insegnanti di materie sacrificate; Finocchiaro, che pone l'accento sulla persistente discriminazione, ulteriormente accentuata attraverso il provvedimento, a carico degli insegnanti delle scuole professionali; Illuminati, che si sofferma sulla opportunità di una più vasta proroga e Valitutti, che interpreta le disposizioni in esame come una discriminazione a vantaggio dei primi triennialisti.

Dopo un intervento del Sottosegretario Badaloni Maria, che illustra i motivi contingenti che hanno ispirato il provvedimento, di cui sottolinea la limitata incidenza, la Commissione non apporta modificazioni all'articolo unico della proposta di legge che è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori CORBELLINI ed altri: « Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (2066);

RUFFINI: « Modifica dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, relativa agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (2100).

Il relatore Dall'Armellina espone le finalità dei provvedimenti che si propongono ambedue di prorogare i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, scaduti il 12 dicembre 1964.

Dopo interventi dei deputati Valitutti e Finocchiaro, che si dichiarano perplessi sull'opportunità di concedere ulteriori dilazioni agli interessati che hanno già fruito di un così lungo periodo di tempo per la presentazione delle domande, e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione assume come testo base — su proposta del relatore — la proposta di legge Corbellini n. 2066 e ne approva gli articoli 1 e 2. È anche approvato, su proposta del relatore Dall'Armellina, un

articolo 3 che accorda una ulteriore proroga di tre mesi del termine disposto per la presentazione delle domande intese ad ottenere il certificato di abilitazione provvisoria.

La proposta di legge Corbellini n. 2066 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata, con conseguente assorbimento della proposta di legge Ruffini n. 2100.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 26 MARZO, ORE 11. — *Presidenza del Presidente*, ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

Il Presidente Ermini commemora il deputato De Polzer, recentemente scomparso, rammentando le doti di signorile ed acuta partecipazione ai lavori della Commissione che egli seppe esprimere nel pur limitato periodo della sua attività parlamentare. Si associano tutti i membri della Commissione.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (1897).

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: « Istituzione di scuole statali per l'infanzia » (938).

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito » (148).

DEGAN ed altri: « Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere » (821).

Il Presidente Ermini esprime il suo rammarico per il fatto che l'assenza del Relatore Rampa, assorbito da altri urgenti impegni, impedisce l'inizio dell'esame dei provvedimenti di cui sottolinea tuttavia le ragioni l'urgenza e l'opportunità.

Di queste ragioni si rende partecipe anche il deputato Buzzi, mentre il deputato Berlinguer Luigi sollecita la discussione del disegno e delle proposte di legge.

Il Presidente Ermini assume quindi l'impegno di collocare e di mantenere per il futuro il disegno e le proposte di legge relativi alla scuola materna statale al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ERRATA CORRIGE

Nel bollettino delle Commissioni parlamentari del 25 marzo 1965, pagina 2, prima colonna, nel comunicato della Commissione speciale per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno, alla prima riga le parole: « comprensori industriali » vanno lette: « comprensori irrigui ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno di legge relativo agli interventi per la ripresa della economia nazionale.

Martedì 30 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale (2186) --- Relatore: Galli.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere:

Sulle domande:

contro Molossi Baldassarre, per il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. II n. 76) — Relatore: Greppi;

contro il deputato Angelini Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 340 del Codice penale (interruzione di un ufficio pubblico) (Doc. II, n. 80) — Relatore: Greppi.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19.